



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10535 DEL 17/10/2022

OGGETTO: società Biondi Recuperi Ecologia S.r.l. – Installazione sita in Via Padre A. Bina – Via della Tecnica, Loc. Ponte San Giovanni nel Comune di Perugia – Riesame con modifiche e adeguamento alle BAT dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006. Approvazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

– la D.G.R. 11 dicembre 2019, n. 1238 “Determinazioni in merito alla riorganizzazione delle

- Direzioni regionali”;
- la D.G.R. 22 aprile 2020, n. 288 “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni”;
- la D.G.R. 27 marzo 2017 n. 305 “Piano attuativo annuale di Semplificazione Anno 2016. Conferenza di Servizi ed interoperabilità-processi interni: procedure e criteri per la designazione del rappresentante unico e per lo svolgimento della Conferenza di Servizi istruttoria interna della Regione”;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte II Titolo III-bis: “L’autorizzazione integrata ambientale” in particolare l’art. 29-quater (procedure per il rilascio) l’art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) l’art. 29-octies (rinnovo e riesame) l’art. 5 comma 1 lett. v-bis (relazione di riferimento) e Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, Parte IV “Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati”, in particolare l’art. 208, comma 2; Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 208/38 del 17.08.2018, che stabilisce le condizioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Attuazione direttiva 2012/19/Ue”;
- il Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori”;
- il Decreto 22 settembre 2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Premesso che la società Biondi Recuperi Ecologia S.r.l. per l’installazione in oggetto risulta autorizzata:

- con D.D. n. 4973 del 18.05.2018 con la quale è stato rilasciato il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. 1527 del 11.03.2011;
- con D.D. n. 6661 del 26.06.2018 è stata modificata l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 4973 del 18.05.2018;

Viste le note acquisite al prot. reg. n. 203260 e 203263 del 11.11.2020 e successive, con le quali la società Biondi Recuperi Ecologia S.r.l., P.IVA 03338920543 con sede legale in Via della Tecnica, nel Comune di Perugia, ha presentato istanza di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con modifica dell’installazione esistente anche per l’adeguamento alle BAT, completa della documentazione richiesta;

Vista la documentazione allegata all’istanza di riesame con modifiche e le sue successive integrazioni acquisite con note prot. reg. nr. 28501 del 15.02.2021, 136504 del 21.07.2021, n. 151001 del 17.08.2021, n. 162745 del 07.09.2021, n. 196990 del 12.10.2021, n. 250488 del 29.12.2021, n. 94858 del 21.04.2022, n. 137151 del 01.06.2022, n. 170157 del 19.07.2022, n. 178635 del 01.08.2022, n. 191856 del 29.08.2022, n. 195186 del 01.09.2022 n. 206977 del 16.09.2022, elencata nel Quadro 3 dell’Allegato A – Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste le note della società Biondi Recuperi Ecologia, acquisite con prot. reg. n. 20336 del 03.02.2021 e n. 196290 del 12.10.2021 con le quali sono state comunicate variazioni all'assetto societario;

Viste le modifiche richieste dal Gestore riferite a:

- l'inserimento di alcuni codici di rifiuti fermo restando la capacità annua di trattamento e stoccaggio dei rifiuti autorizzata;
- l'aggiornamento del layout relativo alla dislocazione delle aree di deposito anche al fine di ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi a seguito della rielaborazione del progetto di prevenzione incendi;
- la modifica dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche;

Vista la nota prot. n. 2384 del 07.01.2021, con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della L. n. 241/1990; le note prot. n. 2843 del 08.01.2021 e n. 2844 del 08.01.2021 con le quali sono state convocate rispettivamente la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e la Conferenza di Servizi istruttoria interna, ai sensi della D.G.R. n. 305 del 27.03.2017;

Vista la proposta di Allegato A - Allegato Tecnico, comprensivo della Scheda istruttoria riferita all'applicazione delle BAT di settore, l'Allegato B - Piano di Monitoraggio e Controllo redatti da ARPA Umbria e l'Allegato C Scheda istruttoria – stato di attuazione BAT, acquisiti con prot. reg. nr. 96928 del 19.05.2021, 18367 del 31.01.2022, 109452 del 05.05.2022, 183942 del 09.08.2022, trasmessi ai soggetti coinvolti nel procedimento e successivamente aggiornati da ARPA agli esiti della Conferenza di Servizi;

Visti i verbali delle riunioni della **Conferenza di Servizi**, tenutesi nei giorni 14.07.2021, 01.06.2022, 30.08.2022 e 22.09.2022, i cui esiti sono stati trasmessi ai soggetti coinvolti nel procedimento, rispettivamente con note prot. n. 132825 del 15.07.2022, n. 139023 del 06.06.2022, n. 195063 del 01.09.2022, n. 212315 del 22.09.2022;

Visti i pareri acquisiti dalla Conferenza di Servizi, come di seguito indicati

- nota Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia con la quale comunica altresì che ai sensi del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 ha provveduto all'espressione del proprio parere favorevole con condizioni sulla conformità ai fini antincendio (rif. prot. n. 3339 del 03.03.2021);
- parere favorevole del Comune di Perugia in materia di impatto acustico, acquisito con prot. reg. n. 72754 del 24.03.2022;
- parere favorevole del Comune di Perugia in materia urbanistica, acquisito con prot. reg. n. 123644 del 09.05.2022;
- nota Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia con la quale comunica che la Società Biondi Recuperi Ecologia S.r.l ha prodotto la Segnalazione Certificata d'inizio attività (S.C.I.A) in materia di normativa antincendio, assolvendo così gli obblighi di cui all'art. 4 del DPR 151/11, acquisita con prot. n. 193039 del 30.08.2022;
- nota Comune di Perugia, acquisita con prot. reg. n. 199258 del 08.09.2022 con la quale, a seguito delle integrazioni della società proponente, esprime il parere favorevole ai fini edilizi;
- parere favorevole Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, U.O.S. Igiene e Sanità Pubblica e U.O.S. P.S.A.L., acquisito con prot. n. 16883 del 28.01.2021;
- parere favorevole Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio, prot. 29810 del 16.02.2021;
- parere favorevole Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche, prot. n. 36106 del 24.02.2021;
- parere favorevole AURI anche congiuntamente al Gestore del SII – Umbra Acque S.p.A. acquisito con prot. reg. n. 33940 del 22.02.2022, aggiornato con nota acquisita al prot. reg. n. 211836 del 22.09.2022;
- ARPA Umbria bozza Allegato Tecnico e Piano di Monitoraggio e Controllo, acquisito con prot. n. 96928 del 19.05.2021 e successivi aggiornamenti acquisiti con prot. n. 18367 del 31.01.2022, n. 109452 del 05.05.2022, 183942 del 09.08.2022 e 209668 del 20.09.2022;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14/ter, comma 7 della legge n. 241/1990, viene acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi, tenutasi nelle riunioni sopra richiamate, nelle quali, considerato quanto manifestato dalle Amministrazioni presenti e nei pareri acquisiti, la stessa ha positivamente valutato l'istanza di riesame e le modifiche in progetto, proponendone l'approvazione, nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni;

Visto l'Allegato A – Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le specifiche condizioni e prescrizioni per la realizzazione degli interventi in progetto e l'esercizio dell'installazione, comprensivo anche delle condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione agli scarichi (D.Lgs. n.152/2006, Parte III, Titolo IV, Capo II), la gestione dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, Parte IV, Titolo I, Capo IV), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. n.152/2006 Parte V, Titolo I) e l'impatto acustico (art. 8 comma 4, della Legge 447/1995) e l'Allegato C Scheda istruttoria – stato di attuazione BAT;

Visto l'Allegato B - Piano di Sorveglianza e Controllo – PMC, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le specifiche condizioni e prescrizioni per il monitoraggio e controllo dell'installazione;

Acquisito ai sensi dell'art.29-quater, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 nell'ambito della Conferenza di Servizi il parere favorevole di ARPA Umbria sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti dello stabilimento e delle emissioni nell'ambiente (Piano di Sorveglianza e Controllo – PMC);

Preso atto che la società Biondi Recuperi Ecologia ha presentato, con le modalità di cui all'articolo 4 del D.M. Ambiente del 15/04/2019 n. 95 pubblicato in G.U. il 26.08.2019, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-sexies comma 9-sexies D. Lgs. 152/2006, dalla quale è risultato che non sussistono le condizioni per la presentazione della Relazione di Riferimento;

Preso atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi il Sindaco, ai sensi dell'art.29-quater comma 6, non ha richiesto l'adozione delle prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 concernenti la disciplina delle "lavorazioni insalubri";

Preso atto altresì delle positive risultanze della Conferenza di Servizi, dei pareri favorevoli di tutte le Amministrazioni coinvolte;

Dato atto che sulla base della documentazione presentata l'intervento di modifica non è ascrivibile al punto 8 lettera t) dell'Allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/2006;

Visti:

- la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;
- la D.G.R. 351/2018 "L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i." come modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018;
- la D.D. n. 5451 del 31.05.2018 con la quale in attuazione alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018 è stato adottato lo schema di polizza e lo schema di calcolo per la prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la D.G.R. 06 maggio 2019 n. 589: "Adeguamento tariffe A.I.A. per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Dm Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58. Approvazione";
- la D.G.R. 22 dicembre 2021 n. 1308 "D.Lgs. 152/2006, art. 29-decies, comma 11-bis – Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Approvazione";

Visto l'art. 29-quater, che al c. 11, stabilisce *Le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco*

dell'Allegato X alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tra le quali l'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208, del richiamato decreto, che al c. 6 stabilisce *“Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”* e pertanto il presente atto sostituisce:

- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 447/1995 in materia di impatto acustico;
- l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi previsti in progetto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 9, il Gestore è in possesso della Certificazione del Sistema di gestione ai sensi della norma ISO 14001:2015;

Richiamato ai fini del periodo di validità dell'AIA, quanto disposto dalla D.D. n. 4973 del 18.05.2018;

Considerato che la società Biondi Recuperi Ecologia S.r.l. ha provveduto al pagamento a saldo degli oneri istruttori a favore della Regione Umbria;

Considerato inoltre che con l'adozione del presente atto sono sostituite tutte le condizioni e prescrizioni gestionali di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 4973 del 18.05.2018 e n. 6661 del 26.06.2018;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Ritenuto di dover concludere positivamente il procedimento di riesame con modifiche anche ai fini dell'adeguamento alle BAT di settore ai sensi dell'art.29-octies D.Lgs. n.152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 4973 del 18.05.2018, rilasciata alla società Biondi Recuperi Ecologia S.r.l. per l'installazione sita in Via Padre A. Bina – Via della Tecnica, loc. Ponte San Giovanni nel Comune di Perugia;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente DETERMINA

1. di concludere positivamente il procedimento di riesame con modifiche e per l'adeguamento alle BAT ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs n. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 4973 del 18.05.2018, rilasciata alla società Biondi Recuperi Ecologia S.r.l. per l'installazione sita in Via Padre A. Bina – Via della Tecnica, loc. Ponte San Giovanni nel Comune di Perugia;
2. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle seguenti attività IPPC:
 - Attività IPPC 5.5 - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg;
 e per le seguenti attività tecnicamente connesse:
 - Stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi di vetro, carta, multimateriali, tessili, plastica;
 - Stoccaggio rifiuti non pericolosi alimentari;
 - Messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi metallici ferrosi e non ferrosi;
 - Centro di demolizione e rottamazione autoveicoli fuori uso e stoccaggio loro parti;
 - Stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ingombranti;

- Messa in riserva RAEE non pericolosi;
 - Stoccaggio rifiuti da demolizione;
 - Messa in riserva e trattamento rifiuti in legno non pericolosi;
 - Stoccaggio rifiuti non pericolosi;
 - Stoccaggio End of Waste;
nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, come di seguito indicati:
 - Allegato A Allegato Tecnico;
 - Allegato B Piano di Sorveglianza e Controllo – PMC;
 - Allegato C Scheda istruttoria – stato di attuazione BAT;
3. di approvare e autorizzare la realizzazione degli interventi di modifica, in conformità agli elaborati progettuali richiamati nell'Allegato A, relativi:
 - all'inserimento di codici di rifiuti fermo restando la capacità annua di trattamento e stoccaggio dei rifiuti autorizzata;
 - all'aggiornamento del layout relativo alla dislocazione delle aree di deposito anche al fine di ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi a seguito della rielaborazione del progetto di prevenzione incendi;
 - alla modifica all'impianto di trattamento di prima pioggia con incremento del volume complessivo delle vasche di prima pioggia;
 4. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo Integrato - PMC riportato in Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 5. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce:
 - l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 447/1995 in materia di impatto acustico;
 - l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi previsti in progetto;
 6. di porre obbligo al Gestore:
 - prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente atto, ne deve dare comunicazione a questa Autorità competente ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 del D.Lgs. 152/2006, e per i profili di competenza al Comune di Perugia, ad ARPA Umbria, ad AURI;
 - di trasmettere a questa Autorità competente, ARPA Umbria e Comune di Perugia una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante la data di completamento delle opere e la conformità delle stesse rispetto al progetto approvato, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori medesimi;
 7. di confermare l'importo della garanzia finanziaria di cui alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018, modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018 e D.D. n. 5451 del 31.05.2018 come stabilito al p.to 12 della D.D. n. 4973 del 18.05.2018;
 8. di porre obbligo al Gestore di comunicare qualsiasi variazione societaria e della nomina del Responsabile Tecnico dell'impianto intervenga successivamente al rilascio del presente Atto;
 9. di precisare che:
 - il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e che il gestore è tenuto a presentare istanza di riesame entro 6 mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. b) e comma 9, come già stabilito con D.D. n. 13925 del 19.12.2018;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi e che la presente autorizzazione non esonera il Gestore dal conseguimento degli atti, provvedimenti e/o concessioni di altre Autorità previste

- dalla legislazione vigente per la gestione o l'esercizio dell'attività in oggetto, ove previsti e non ricompresi tra le autorizzazioni di cui al presente atto;
10. che ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.Lgs. 152/2006 i controlli programmati sono effettuati da ARPA con oneri a carico del Gestore, con la frequenza e le modalità di cui al Piano di Ispezione Ambientale adottato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29-decies c. 11-bis del medesimo decreto;
 11. resta fermo il potere in materia igienico-sanitaria che le leggi vigenti attribuiscono al Sindaco e il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 12. di trasmettere a mezzo PEC il presente Atto alla società Biondi Recuperi Ecologia S.r.l., al Comune di Perugia, all'Azienda USL Umbria 1, all'A.U.R.I., al Comando Vigili del Fuoco di Perugia, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, al Gestore del SII Umbra Acque S.p.A., ai servizi Regionali interessati e all'ARPA Umbria ai fini dell'aggiornamento del catasto rifiuti, emissioni e scarichi e per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo;
 13. di disporre la pubblicazione del presente Atto unitamente agli Allegati A, B e C, sul sito istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 14. di pubblicare il presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;
 15. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
 16. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 17/10/2022

L'Istruttore
Nicola Casagrande
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/10/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Nicola Casagrande
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 17/10/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2